



COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

Tel. 06/70.452 452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org

E-Mail: mail@cobas-scuola.org

QUATTRO QUESITI REFERENDARI CONTRO la LEGGE 107 e la CATTIVA SCUOLA : COSA SI VUOLE ABROGARE (sottolineate le parti da abrogare)

Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti nella sede

-Art.1, comma 18 - Abrogazione totale : “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare all'organico dell'autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83 ” ;

- Art.1, comma 79 - Abrogazione totale : “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”

-Art.1, comma 80 - Abrogazione totale : “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.”

-Art. 1, comma 81 - Abrogazione totale : “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” ;

-Art. 1, comma 82 - Abrogazione parziale (solo il sottolineato) : “L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.” ;

-Art.1, comma 109 - Abrogazione dei richiami ai comma precedenti

Abrogazione di norme sul potere del dirigente di scegliere i docenti da premiare economicamente e sul comitato di valutazione

- Art. 1, comma 126 – Abrogazione parziale (solo il sottolineato) : “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”

- Art. 1, comma 127 – Abrogazione totale : “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”.

- **Art. 1, comma 128 – Abrogazione parziale (solo il sottolineato)** : ”La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura accessoria” .

- **Art. 1, comma 129 – Abrogazione parziale (solo il sottolineato)** : “Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e’ presieduto dal dirigente scolastico ed e’ costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4 . Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e’ integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto.

- **Abrogazione totale del comma 130**, sulle linee guida nazionali su tematiche da abrogare nel comma 129.

Abrogazione di norme sull'obbligo di almeno 400-200 ore di alternanza scuola-lavoro

-Art.1, comma 33 - Abrogazione parziale (solo il sottolineato) : “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 , sono attuati, negli istituti tecnici e professionali , per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge . I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa ”.

Abrogazione di norme sui finanziamenti privati a singole scuole pubbliche o private

-Art. 1, comma 145 - Abrogazione parziale (solo il sottolineato) : Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

-Art.1, comma 148 - Abrogazione parziale (solo il sottolineato) : Il credito d’imposta e’ riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’erogazione alle scuole beneficarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo e’ assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.